

CAMERA DEI DEPUTATI N. 385

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione

Presentata il 31 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, erano state apportate modifiche all'articolo 593 del codice di procedura penale. Si trattava di interventi limitati, ma incisivi, inseriti peraltro in un provvedimento più complesso come quello relativo ai giudici di pace, con pesanti conseguenze sull'informazione. Erano state infatti rese inappellabili le sentenze di condanna relative ai reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

È di tutta evidenza che tale norma avrebbe comportato gravissime conseguenze sul mondo dell'informazione, pe-

santemente condizionato nella sua azione, con gravi ripercussioni sulla libera espressione del pensiero. Si limitava la possibilità di una libera ricerca e comunicazione della notizia e dei fatti attraverso i mezzi vecchi e nuovi come quelli radiotelevisivi e telematici, con una lesione diretta della libertà di stampa. Non è azzardato affermare che veniva minata la stessa libertà di stampa.

Nel primo periodo di applicazione dell'articolo 18 della citata legge n. 468 del 1999 erano aumentate considerevolmente le richieste di risarcimento, che taluni hanno valutato in 3.500 miliardi di lire. Si è registrata una vera e propria alluvione di querele con richieste di risarcimenti milionari che diventavano ancora

più consistenti per i magistrati. Si arrivava al paradosso che il giornalista condannato a sola pena pecuniaria non poteva proporre appello mentre quello assolto era soggetto all'appello del pubblico ministero, del procuratore generale e della parte civile.

Vi era un evidente squilibrio che andava corretto, ripristinando quello che è stato definito un bilanciamento tra le esigenze della giustizia e le esigenze della libertà di stampa, che potrebbero essere pregiudicate tra accertamenti e giudizi sommari, non seguiti da appello di fronte ad un giudice collegiale.

Ciò è avvenuto con la legge 26 marzo 2001, n. 128, che all'articolo 13 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, riproponendo le disposizioni previgenti alla sostituzione operata dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1999.

Passando all'esame dell'articolato della presente proposta di legge, con l'articolo 1 sono apportate modificazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, prevedendo l'applicazione delle norme ivi stabilite anche ai mezzi elettronici diffusi per via telematica, in modo da adeguare la definizione del concetto di « stampa » alla situazione attuale che ha visto straordinari progressi tecnologici nella diffusione.

Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 13 della stessa legge n. 47 del 1948, riducendo la pena massima e aumentando la pena pecuniaria prevista per il reato di diffamazione.

Con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 57 del codice penale, prevedendo la soppressione della responsabilità colposa da omissione di controllo ed introducendo una forma di responsabilità oggettiva limitata alle ipotesi di cui l'autore della pubblicazione o della diffusione sia ignoto o non imputabile. Per esigenze di coordinamento è abrogato l'articolo 57-*bis* del medesimo codice che, nella vigente formulazione, estende l'ipotesi di responsabilità colposa, ai sensi del vigente articolo 57, nel caso di stampa non periodica, all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o

non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile. Per le medesime esigenze di coordinamento è, altresì, modificato l'articolo 58 del medesimo codice.

L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 58-*bis* del codice penale.

L'articolo 5 prevede la sostituzione dell'articolo 596-*bis* del codice penale, configurando e disciplinando la nuova figura di reato di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Risponde di tale reato chiunque con il mezzo della stampa, della radiotelevisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con altro mezzo di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una istituzione, di una società o di una associazione. Si è reputato necessario procedere a tale più articolata e moderna specificazione dei mezzi attraverso i quali può essere perfezionato il reato, ricomprendendo tutti i mezzi idonei alla diffusione delle notizie, compresi gli strumenti telematici. La pena è quella della reclusione fino a tre anni o della multa fino a 4 milioni di lire.

Il terzo comma del nuovo articolo 596-*bis* introduce alcune cause di non punibilità dell'autore dell'offesa, prevedendo che questi non sia punibile:

a) se entro sette giorni dalla diffusione della notizia pubblica spontaneamente o diffonde con lo stesso rilievo o con analogo mezzo di diffusione una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o del commento offensivo;

b) se si provvede alla smentita o alla rettifica richiesta dalla persona che si sia ritenuta offesa;

c) se l'autore dell'offesa ha riportato una notizia appresa direttamente o acquisita da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale regolarmente registrate;

d) se il giudizio è deferito ad un giurì d'onore.

Anche nei casi previsti di non punibilità resta ferma la responsabilità penale e civile di chi ha diffuso la notizia.

L'articolo 6 introduce l'articolo 2044-*bis* del codice civile, stabilendo che le cause di non punibilità elidono anche il diritto al risarcimento.

Con l'articolo 7 viene stabilito un termine prescrizione più breve rispetto a quello ordinario per l'azione di risarcimento del danno.

Con l'articolo 8 si prevede l'applicazione delle disposizioni della legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « mezzi meccanici » è inserita la seguente: « , elettronici »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « sia su carta, sia per via telematica sia attraverso supporti audiovisivi ».

ART. 2.

1. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 - (*Pene per la diffamazione*). —
1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica e con altri mezzi di diffusione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire 4 milioni ».

ART. 3.

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, per via telematica e con altri mezzi di diffusione*). — Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del giornale, del periodico, della trasmissione radiotelevisiva o telematica e dei supporti audiovisivi sono penalmente responsabili dei delitti commessi con il mezzo della stampa e con altri mezzi di diffusione, compresa quella telematica, solo se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile ».

2. L'articolo 57-*bis* del codice penale è abrogato.

3. All'articolo 58 del codice penale, le parole: « Le disposizioni dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dell'articolo 57 » e le parole: « non periodica » sono soppresse.

ART. 4.

1. All'articolo 58-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al terzo comma le parole: « tre articoli precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « due articoli precedenti »;

b) il secondo comma è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 596-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596-*bis* - (*Diffamazione con il mezzo della stampa, attraverso mezzi radiotelevisivi, telematici, audiovisivi o altri mezzi di diffusione*). — Chiunque con il mezzo della stampa, attraverso mezzi radiotelevisivi, telematici, audiovisivi o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, un ente, una istituzione, una società o un'associazione è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Nel caso di pubblicazione di rettifica o di smentita, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente.

L'autore della offesa non è punibile:

1) se entro sette giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza tipografica, ovvero con analogo mezzo di diffusione, e, in caso di trasmissione radiotelevisiva, nello stesso orario della tra-

smissione nella quale era stata diffusa la notizia, una smentita della notizia medesima o una completa rettifica del giudizio o del commento offensivo;

2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente con la stessa evidenza tipografica o diffusione televisiva o telematica, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti dei quali sono state rese pubbliche immagini o ai quali sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;

3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia appresa direttamente o acquisita da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale regolarmente registrate;

4) se la persona offesa o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto ai sensi del secondo comma dell'articolo 596.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597 ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2044-bis. - (*Non punibilità*). — Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596 e dal terzo comma dell'articolo 596-bis del codice penale ».

ART. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il seguente:

« Per il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione di cui all'articolo 596-*bis* del codice penale, il diritto si prescrive in un anno ».

ART. 8.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002950